



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 26/03/2015

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 e ss.mm., i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici in favore di gruppi, comitati, associazioni, fondazioni o enti, anche religiosi, senza fine di lucro che svolgono le proprie attività in settori ritenuti, alla luce dei compiti istituzionali e statutari, meritevoli di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale in correlazione ai bisogni e alle esigenze della comunità locale con particolare riferimento, ma non in via esaustiva, ai seguenti ambiti di intervento:

1. Socio assistenziale
2. Culturale
3. Sportivo
4. Sicurezza, protezione civile e dell'ambiente
5. Valorizzazione del tessuto economico
6. Ricreativo
7. Turistico
8. Attività complementari e/o sussidiarie alle attività istituzionali del Comune.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

a) in quanto non costituiscono contributi economici:

1. Concessioni in uso gratuito o a prezzi concordati rispetto ai prezzi di mercato di spazi comunali per periodi inferiori ai 180 giorni a persone fisiche o giuridiche in relazione ad iniziative patrocinate o organizzate dall'Amministrazione Comunale e per le quali la messa a disposizione dei locali costituisce una forma di collaborazione operativa finalizzata alla concreta realizzazione dell'iniziativa;

2. Rimborsi spesa riconosciuti a persone fisiche o giuridiche in relazione a iniziative patrocinate o organizzate dall'amministrazione comunale;

b) Forme di contribuzione che per legge, altre fonti regolamentari o di pianificazione generale sono:

1. specificatamente previste in appositi atti, contratti, accordi o convenzioni;
2. Contributi e sovvenzioni in favore di persone fisiche in condizioni di bisogno socio assistenziale per le quali si demanda ad apposita disciplina comunale .
3. Riduzioni o esenzioni tariffarie o tributarie previste per legge o regolamento.

ART. 2 - FINALITA'

Il Comune di Valledoria, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni o negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, garantendo in tal modo l'effettività dell'azione amministrativa del Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità ed efficacia previsti dall'art. 1 della legge 241/1990.

ART. 3-CRITERI GENERALI DI EROGAZIONI

Fatto salvo quanto indicato nell'art.1, l'Amministrazione Comunale in sede di erogazione dei contributi è chiamata a valutare con attenzione, ai fini dell'erogazione e della quantificazione dei medesimi, il grado di rispondenza delle attività per le quali il contributo è richiesto agli effettivi bisogni e interessi della Comunità, in correlazione con le effettive disponibilità di bilancio e alle proprie finalità istituzionali e statutarie.

La Giunta Comunale ai fini dell'erogazione di contributi economici, con apposito atto, potrà stabilire criteri e modalità di valutazione individuando specifici e oggettivi parametri di riferimento;

ART. 4-TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI EROGABILI

I contributi economici di cui al presente Regolamento sono erogabili in relazione:

1. All'attività ordinaria svolta annualmente a norma di statuto o atto costitutivo dai soggetti di cui all'art. 1 del presente regolamento (contributo ordinario);
2. Ad una specifica e particolare attività, iniziativa o bisogno correlato alle esigenze operative dei soggetti di cui all'art. 1 del presente regolamento, dei cittadini, del territorio o dell'Amministrazione Comunale (contributo straordinario).

ART. 5-TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Al fine dell'ottenimento dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti interessati dovranno, di norma, presentare domanda entro i termini sotto indicati al fine di permettere all'Ente Comunale la necessaria programmazione delle poste di bilancio:

1. Entro il 30 Giugno dell'anno per il quale si richiede il contributo per il caso previsto dall'art. 4 punto 1. (contributo ordinario);
2. Entro il 30 Ottobre dell'anno in cui è svolta o si intende svolgere l'attività, l'iniziativa o si è creato il bisogno per il caso previsto all'art. 4 punto 2) (contributo straordinario);

ART. 6- CONTRIBUTI ORDINARI

Sono definiti contributi ordinari le erogazioni effettuate dall'Amministrazione Comunale finalizzate ad assicurare ai beneficiari un sostegno alle spese di gestione ordinaria della propria organizzazione. Tali contributi sono erogati su base annuale e nel limite massimo non derogabile, se non in casi eccezionali debitamente motivati dalla Giunta Comunale, di € 1.000,00;

Per ottenere la concessione di contributi finanziari ordinari, gli enti interessati dovranno presentare in allegato alla domanda la seguente documentazione:

- a) Una relazione contenente la descrizione, degli obiettivi e della finalità dell'attività che si intende svolgere nell'anno per la quale si chiede il contributo;
- b) Il bilancio di previsione dell'anno per il quale si richiede il contributo;
- c) Una copia dello statuto se non presentato in precedenza o in caso di variazione dell'originale già depositato;
- d) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria da parte dell'Amministrazione Comunale.

Le Associazioni di Volontariato dovranno inoltre attestare la loro iscrizione al Registro Regionale del Volontariato ai sensi dell'art. della L.R.;

ART. 7 -CONTRIBUTI STRAORDINARI

Sono definiti contributi straordinari le erogazioni effettuate dall'Amministrazione Comunale finalizzate, previa apposita richiesta, al sostegno di progetti, iniziative, attività o al soddisfacimento di bisogni specifici.

Per poter ottenere la concessione di contributo straordinario gli interessati dovranno presentare in allegato alla domanda i seguenti documenti:

- a. Un progetto indicante i destinatari, gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'iniziativa o una relazione che evidenzia i bisogni per cui si chiede il finanziamento;
- b. Una stima dei costi previsti o un rendiconto dei costi sostenuti qualora l'iniziativa sia già stata realizzata;
- c. Una dichiarazione, anche se negativa, di contributi o sovvenzioni eventualmente percepiti da altri soggetti per lo svolgimento dell'attività o progetto per cui si inoltra domanda di contributo o per il soddisfacimento dei bisogni evidenziati;
- d. Ogni altra documentazione richiesta dall'Amministrazione Comunale.

Le Associazioni di Volontariato dovranno comunque attestare la loro iscrizione al Registro Regionale del Volontariato ai sensi dell'art comma, della L.R. .

L'erogazione di contributi inerenti la realizzazione di iniziative o attività concordate con l'Amministrazione tramite specifico atto, accordo o convenzione può prescindere dalla presentazione della documentazione di cui sopra.

ART. 8 -MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La Giunta comunale provvede periodicamente, tramite predisposizione di appositi piani di riparto, anche separati per ogni diverso ambito di attività dei soggetti di cui all'art. 1 del presente regolamento, all'individuazione dei contributi che intende riconoscere, tenuto conto delle richieste pervenute e delle disponibilità di bilancio;

L'individuazione dell'importo da erogare dovrà tener conto anche di altri eventuali benefici o agevolazioni concessi a qualsiasi titolo dal Comune di Valledoria o da altri Enti;

Il Responsabile del servizio competente, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Comunale nei piani di riparto, eroga i contributi;

I contributi ordinari sono erogati in un'unica soluzione;

I contributi straordinari, salvo i casi particolari debitamente motivati dalla Giunta Comunale vengono erogati a consuntivo dell'attività svolta;

In ogni caso deve essere presentata all'ente idonea documentazione attestante le spese sostenute, pena l'esclusione da ogni altra successiva erogazione contributiva;

In casi particolari è ammessa l'erogazione di contributi anche nel caso in cui i soggetti indicati all'art. 1 del presente regolamento presentino domanda di contributo al di fuori dei termini di cui all'art. 5, previa verifica da parte della Giunta Comunale della compatibilità del contributo richiesto con le risorse allocate in Bilancio.

ART 9- FORME PARTICOLARI DI CONTRIBUZIONE

Fatto salvo quanto previsto all'art. 1 comma 2, ai fini del presente regolamento sono da considerarsi contributi ordinari nei riguardi di gruppi, comitati, associazioni o enti senza fine di lucro comunque denominati, le seguenti forme di aiuto e supporto all'attività dei medesimi:

a. Concessione di immobili in comodato, diritto reale di godimento o locazione a canoni inferiori a quelli di mercato e da destinarsi a sede dei beneficiari o ad altro utilizzo finalizzato al raggiungimento degli scopi statutari.

La differenza tra il valore di mercato del canone e quello effettivamente richiesto è da considerarsi contributo economico a tutti gli effetti e deve essere quantificato nell'atto amministrativo di assegnazione dell'immobile, riportato nel contratto o convenzione successivamente stipulata e pubblicato a norma di Legge ai fini del principio della trasparenza. Il canone di mercato è da calcolarsi con riferimento ai prezzi indicati dall'osservatorio immobiliare (OMI) dell'agenzia delle entrate per l'ultimo semestre pubblicato.

b. Concessione di palestre, campi, piste e spazi e attrezzature ad uso sportivo ad associazioni sportive o ad altri enti, gruppi o comitati comunque denominati, a canoni inferiori al costo di gestione posto a carico del comune per il loro utilizzo.

La differenza tra il costo di gestione posto a carico del Comune per il tempo di utilizzo dell'attrezzatura sportiva e il corrispondente canone versato è da considerarsi contributo economico a tutti gli effetti, deve essere quantificato nell'atto amministrativo di concessione e deve essere pubblicato a norma di Legge ai fini del principio della trasparenza amministrativa. Il costo di gestione di riferimento per l'individuazione dell'importo del contributo è calcolato dai competenti uffici prendendo a riferimento i costi di gestione della struttura dell'anno solare precedente.

Le modalità di calcolo di tali costi saranno approvati con apposito atto amministrativo (determina del Responsabile del servizio).

ART. 10- DECADENZA, REVOCA DEL BENEFICIO, RICORSI

Ai soggetti di cui all'art. 1 del presente regolamento che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver presentato dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla

legge, viene revocato il beneficio concesso, con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito. Le Associazioni che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente regolamento comunale o che, in esito a controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l'entità delle spese effettivamente sostenute, decadono dal beneficio concesso.

ART. 11 -CONTRIBUTI PLURIENNALI

Il Comune può assegnare contributi anche per specifici programmi o progetti di durata pluriennale. Nella valutazione dei programmi e dei progetti, l'amministrazione darà priorità a quelli che presentano elementi di collegamento con la programmazione e l'attività comunale.

Art. 12 ABROGAZIONE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento precedentemente approvato, nonché ogni altra disposizione con esso contrastante.